

583

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Invio alle famiglie italiane del libretto « Pensiamo alla salute »)	14
Missioni vaevoli nella seduta del 9 febbraio 2005	3	(Sezione 3 – Iniziative per un'utilizzazione più efficace degli oneri di servizio pubblico previsti per l'aeroporto di Crotone)	14
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Misure per garantire agli allievi della polizia di Stato un trattamento economico e contributivo identico a quello previsto per gli allievi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza)	15
Documento ministeriale (Trasmissione)	4	(Sezione 5 – Presunto accordo segreto tra il Governo Usa e il Governo italiano sul dispiegamento di armi nucleari sul territorio nazionale)	16
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	4	(Sezione 6 – Sospensione delle nuove procedure concorsuali per la selezione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo)	17
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 7 – Iniziative per ricordare nelle scuole e nelle università le vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmato)	18
Disegno di legge di conversione n. 5521	5	(Sezione 8 – Iniziative normative per modificare le norme vigenti sul patteggiamento e sul rito abbreviato)	19
(Sezione 1 – Ordini del giorno)	5		
Proposte di legge nn. 4964-5017-5108	7		
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	7		
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	7		
(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	7		
(Sezione 4 – Articolo 2)	12		
(Sezione 5 – Ordini del giorno)	12		
Interrogazioni a risposta immediata	13		
(Sezione 1 – Condizioni degli animali negli stabulari dell'Istituto superiore di sanità) .	13		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Mozioni Mazzuca Poggiolini ed altri n. 1-00400 e Lucidi ed altri n. 1-00421 sugli interventi per garantire ai minori l'apporto di entrambi i genitori in caso di separazione coniugale	20	(Sezione 3 — Articolo 1 e relative proposte emendative)	24
(Sezione 1 — Mozioni)	20	(Sezione 4 — Articolo 2 e relative proposte emendative)	26
Proposta di legge S. 396 (approvata dalla XII Commissione del Senato) n. 4248	23	(Sezione 5 — Articolo 3 e relative proposte emendative)	26
(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	23	(Sezione 6 — Articolo 4 e relative proposte emendative)	27
(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	23	(Sezione 7 — Articolo 5 e relative proposte emendative)	29

COMUNICAZIONI

**Missioni vevolevoli nella seduta
del 9 febbraio 2005.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cè, Cicu, Cirielli, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Cirielli, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara,

Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge

In data 8 febbraio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SANTORI e CAMPA: « Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152, in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale » (5598);

GUERZONI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare » (5599);

COLLAVINI ed altri: « Modifica all'articolo 2775-bis del codice civile, in materia di credito per mancata esecuzione di contratti preliminari di acquisto di beni immobili » (5600).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica

italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003 » (5545) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XI.*

VI Commissione (Finanze):

FRANCESCHINI: « Riduzione dell'aliquota IVA sui compact disc musicali, detrazioni fiscali e aumento delle sanzioni per la duplicazione illegale a fini di lucro » (5529) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e XIV.*

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 28 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa all'anno 2003 (doc. LXXXVIII, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 7 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2005 (449).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° marzo 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314, RECANTE
PROROGA DI TERMINI (5521)*

(A.C. 5521 – Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

vi sono alcune amministrazioni comunali ed enti sperimentatori del reddito minimo di inserimento che al 31 dicembre 2004 hanno ancora a disposizione risorse economiche residue;

le amministrazioni e gli enti interessati potrebbero continuare a sperimentare il reddito minimo di inserimento almeno fino all'esaurimento di queste risorse residue;

molto spesso queste risorse non sono state utilizzate non per cattiva amministrazione ma per oculatezza e per consentire di effettuare i giusti controlli sui beneficiari evitando sperequazioni e indebite percezioni;

il ministero ora rischia di revocare la disponibilità delle suddette risorse penalizzando amministrazioni e cittadini con un crescere di tensioni sul territorio;

in Basilicata vi sono diversi comuni interessati con centinaia di cittadini che protestano tra cui Pisticci, Grassano, Bernalda, Montalbano Jonico, Picerno, Avigliano, Melfi;

vengono sollecitate soluzioni immediate per una proroga operativa della sperimentazione fino ad esaurimento delle risorse,

impegna il Governo

a valutare di non revocare le somme residue e a consentire il prosieguo della sperimentazione almeno fino al loro completo esaurimento, considerando che si tratta di somme già impegnate in progetti operativi.

9/5521/1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Molinari, Burtone, Potenza, Adduce.

La Camera,

premesso che:

i gravissimi eventi meteorologici che hanno colpito in questi giorni diverse regioni meridionali hanno provocato notevoli danni economici e materiali alle imprese industriali, agricole, commerciali ed artigianali, oltre che rilevanti disagi ai cittadini, in particolare per quel che riguarda la loro mobilità;

il blocco dell'autostrada A3, nei pressi di Lagonegro, costituisce solo l'evento più eclatante dell'isolamento in cui si sono trovate, per giorni, le aree del Cilento, del Vallo di Diano-Monti Alburni e la Basilicata;

appare pertanto necessario ed urgente che le autorità competenti assicurino

sostegno alle imprese ed ai cittadini delle aree suddette, per il superamento delle difficoltà materiali e delle connesse difficoltà economiche causate dal maltempo, nonché alle medesime categorie ricomprese, per le attività, nelle restanti aree colpite dagli eventi innanzi descritti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché sia disposta la proroga dei termini delle scadenze fiscali, previdenziali e di presentazione dei bandi regionali a carico delle imprese situate nelle aree del Cilento, del Vallo di Diano-Monti Alburni e della Basilicata;

ad adottare le opportune iniziative affinché sia altresì prevista, per le medesime zone, la proroga dei termini per la presentazione delle domande di accertamento di compatibilità paesaggistica, prevista dal comma 39 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

a valutare la possibilità di dichiarare lo stato di calamità naturale nelle medesime aree.

9/5521/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Brusco.

La Camera,

premesso che:

si attende da tempo un provvedimento che metta ordine alla « giungla » delle tariffe per le concessioni di demanio;

le inadempienze delle pubbliche amministrazioni non devono essere fatte pagare ai cittadini;

le imprese legate al turismo devono pagare canoni equi e devono anche essere messe in condizione di reinvestire parte dei guadagni nell'ammodernamento delle strutture,

impegna il Governo

a predisporre con urgenza un provvedimento che tenga conto, nella definizione dei canoni:

a) dei nuovi confini;

b) dell'uso che si fa dei terreni in concessione, differenziando i parametri in rapporto alle parti commerciali, quelle di servitù e quelle per piccole attività commerciali;

c) della qualità del turismo nella zona nella quale si rilascia la concessione, differenziando i canoni anche in rapporto alla potenzialità commerciale;

d) della nuova mappatura che riordini la gestione disordinata e, spesso, clientelare dei terreni demaniali.

9/5521/3. Buontempo, Raisi, Bornacin, Carrara, Landolfi, Landi di Chiavenna, Riccio, Gianni Mancuso, Delmastro Delle Vedove, Campa.

**PROPOSTE DI LEGGE: GARNERO SANTANCHÈ E ROMANI;
BIANCHI CLERICI E CAPARINI; COLASIO ED ALTRI: MO-
DIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004,
N. 112, IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI NELLA PRO-
GRAMMAZIONE TELEVISIVA (4964-5017-5108)**

(A.C. 4964 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 2.

(A.C. 4964 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 4964 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO
UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge
3 maggio 2004, n. 112).*

1. All'articolo 10 della legge 3 maggio
2004, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « de-
vono osservare » sono inserite le seguenti:
« e promuovere »;

b) al comma 2, dopo le parole: « co-
municazione commerciale e pubblicitaria »
è inserito il seguente periodo: « È comun-
que vietata ogni forma di comunicazione
pubblicitaria avente come oggetto bevande
contenenti alcool all'interno dei pro-
grammi direttamente rivolti ai minori e
nelle interruzioni pubblicitarie immedia-
tamente precedenti e successive »;

c) al comma 3, le parole: « , oltre che
essere vietato per messaggi pubblicitari e
spot, » sono soppresse;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il regolamento può essere adottato anche in mancanza del parere »;

e) al comma 5, dopo le parole: « dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 » è aggiunto il seguente periodo: « In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112).

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, le parole: « fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 » sono sostituite dalle seguenti: « fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ».

1. 29. Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, le parole: « fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 » sono sostituite dalle se-

guenti: « fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ».

1. 26. Pasetto, Rosato, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, le parole: « fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 » sono sostituite dalle seguenti: « fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 9,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 ».

1. 30. Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, le parole: « fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 » sono sostituite dalle seguenti: « fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 ».

1. 27. Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, le parole: « fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 » sono sostituite dalle seguenti: « fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 ».

1. 28. Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, le parole: « fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 » sono sostituite dalle seguenti: « fascia oraria di programmazione dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ».

- 1. 32.** Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, le parole: « fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 » sono sostituite dalle seguenti: « fascia oraria di programmazione dalle ore 15,30 alle ore 19,00 ».

- 1. 14.** Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente periodo con le seguenti: sono inseriti i seguenti periodi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nella medesima fascia oraria i limiti di affollamento pubblicitario sono ridotti del 50 per cento e sono vietate le telepromozioni ».

- 1. 21.** Pasetto, Rosato, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Carra, Gambale, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente periodo con le seguenti: sono inseriti i seguenti periodi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nella medesima fascia oraria i limiti di affollamento pubblicitario sono ridotti del 40 per cento e sono vietate le telepromozioni ».

- 1. 20.** Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente periodo con le seguenti: sono inseriti i seguenti periodi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nella medesima fascia oraria i limiti di affollamento pubblicitario sono ridotti del 30 per cento e sono vietate le telepromozioni ».

- 1. 16.** Rosato, Pasetto, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente periodo con le seguenti: sono inseriti i seguenti periodi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nella medesima fascia oraria i limiti di affollamento pubblicitario sono ridotti del 35 per cento ».

- 1. 23.** Pasetto, Colasio, Rosato, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente periodo con le seguenti: sono inseriti i seguenti periodi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nella medesima fascia oraria sono vietate le telepromozioni ».

- 1. 24.** Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente periodo con le seguenti: sono inseriti i seguenti periodi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nella medesima fascia è vietata la promozione e l'anticipazione di programmi non adatti ai minori ».

- 1. 22.** Rosato, Pasetto, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: È comunque vietata fino alla fine della lettera con le seguenti: Nella medesima fascia oraria è comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool.

- 1. 25.** Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: alcool *aggiungere le seguenti:* sia nella medesima fascia oraria che.

- *1. 19.** Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: alcool *aggiungere le seguenti:* sia nella medesima fascia oraria che.

- *1. 38.** Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso ».

- 1. 15.** Rosato, Pasetto, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Nessun programma radiotelevisivo trasmesso nelle fasce orarie di cui al comma 2 può essere interrotto dalla pubblicità ».

- 1. 12.** Rosato, Pasetto, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Nessun programma radiotelevisivo trasmesso nelle fasce orarie di cui al comma 2 e destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità ».

- 1. 13.** Rosato, Pasetto, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « programmi radiotelevisivi » sono aggiunte le seguenti: « e la loro trasmissione »;

2) le parole: « è disciplinato » sono sostituite dalle seguenti: « sono disciplinati ».

- 1. 17.** Rosato, Pasetto, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 1. 10.** Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, dopo le parole: « oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot* » sono aggiunte le seguenti: « e televendite ».

***1. 5.** Valpiana, Ruzzante.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, dopo le parole: « oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e *spot* » sono aggiunte le seguenti: « e televendite ».

***1. 11.** Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: « , oltre che essere vietato nelle telepromozioni, »

1. 31. Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: « è vietato in messaggi pubblicitari e *spot* che hanno per oggetto prodotti o servizi che non sono rivolti ai soli minori ed ».*

1. 36. Buontempo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli stessi divieti e discipline sono adottati per la trasmissione di programmi televisivi, *spot*, messaggi pubblicitari e telepromozioni ovunque prodotti ».

1. 18. Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.

1. 37. Buontempo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990.

1. 8. Valpiana, Ruzzante.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) al comma 6, le parole: « 25.000 e 350.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000 e 700.000 euro ».

1. 33. Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) al comma 6, le parole: « 25.000 e 350.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 45.000 e 650.000 euro ».

1. 35. Pasetto, Colasio, Rosato, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) al comma 6, le parole: « 25.000 e 350.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 40.000 e 600.000 euro ».

1. 34. Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità ».

1. 50. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 4964 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO
UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 4964 - Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

a meglio specificare, nell'applicazione della legge, quali debbano intendersi i programmi rivolti ai minori, al fine di non introdurre un divieto di fatto generalizzato della comunicazione pubblicitaria avente come oggetto un settore produttivo come il vino.

9/4964/1. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Perrotta.

La Camera,

considerato che

le associazioni dei consumatori hanno più volte denunciato, anche con un esposto inviato alle 101 procure della Repubblica, un rischio di aggiramento della normativa che vieta la somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni, cioè dell'articolo 689 del codice penale e conseguentemente anche la pubblicizzazione subliminale televisiva,

sarebbero infatti in vendita e pubblicizzate bevande di fantasia « travestite » da innocue bibite. Si tratta di prodotti a gradazione elevata compresa tra i 5 e i 6 gradi, ossia il 500 per cento in più del limite fissato dalla legge per le bevande analcoliche; tali prodotti sono diretti proprio ad un pubblico giovanile, che viene attratto dalla forma stessa delle bottiglie, dal colore, dal gusto fruttato;

secondo i dati elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità sono sempre più numerosi gli adolescenti, soprattutto ragazze, che in Italia consumano alcolici e scende a 11-12 anni l'età del primo bicchiere, la più bassa in Europa, dove il primo drink arriva intorno ai 14 anni. Sono circa 900.000 i giovani al di sotto dei 16 anni che bevono abitualmente birra, vino e aperitivi alcolici. Sulla base dei dati Istat si calcola che i giovanissimi (14-16 anni) consumatori di alcolici siano aumentati dai 781.000 del 1998 ai 848.000 del 2000, ai 870.000 del 2001. I consumatori di alcolici fra i ragazzi sono aumentati dal 46,2 per cento al 51,6 per cento, mentre le ragazze sono passate dal 35,7 per cento del 1998 al 41,6 per cento del 2001; è evidente che una bevanda di fantasia con contenuto alcolico, venduta liberamente ai minori, può aprire la strada ad un alcolismo precoce;

impegna il Governo

a verificare con urgenza l'ipotesi espressa dalle associazioni dei consumatori ed indicata in premessa, adottando eventualmente i provvedimenti del caso.

9/4964/2. Milanese.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Condizioni degli animali negli stabulari dell'Istituto superiore di sanità)

AZZOLINI. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere — premesso che:

venerdì 22 ottobre 2004 la trasmissione *Report* di Rai 3 ha mandato in onda uno speciale dedicato alla sperimentazione animale;

il servizio di Rai 3 ha evidenziato episodi di cattiva gestione che riguardano l'Istituto superiore di sanità, organo tecnico-consultivo del ministero della salute ed allo stesso tempo rinomato istituto di ricerca italiana, al quale, tra l'altro, competono i pareri sulla sperimentazione animale;

in particolare, il dottor Rodolfo Lorenzini, direttore del servizio sanitario qualità e sicurezza della sperimentazione animale, ha ammesso davanti alle telecamere di *Report* di sottoscrivere egli stesso i pareri sui progetti di ricerca che lo riguardano, rivestendo contemporaneamente la qualità di controllore e controllato, vanificando così il controllo stesso previsto dal decreto legislativo n. 116 del 1992 in materia di sperimentazione animale;

un veterinario che ha prestato servizio presso l'Istituto superiore di sanità, coperto dall'anonimato, ha denunciato le pessime condizioni degli animali nei laboratori dell'istituto, sostenendo di aver assistito ad automutilazione di scimmie provocata dal forte *stress* derivato dalle cattive condizioni di stabulazione in cui erano costrette a vivere;

il dottor Antonio Scardino, *ex* immunologo dell'Istituto superiore di sanità, ha riferito di tecniche di marcatura dei ratti eseguite con il taglio delle dita, che provocano forti dolori agli animali, tecnica sostituita da tempo con altre meno invasive per l'animale, come la marchiatura con dei forellini sulla membrana delle orecchie;

è stato, inoltre, mostrato un documento firmato dal dottor Rodolfo Lorenzini — che, peraltro, ne ha contestato l'autenticità — con il quale si autorizzava a sacrificare gli animali che manifestavano problemi comportamentali, in particolare la tendenza all'automutilazione —;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle condizioni degli animali negli stabulari dell'Istituto superiore di sanità e se ritenga che essi rispettino quanto disposto dall'allegato II del decreto legislativo n. 116 del 1992, che regola le condizioni minime di benessere degli animali negli stabulari, quali provvedimenti intenda intraprendere per far chiarezza sugli episodi che hanno visto protagonista l'Istituto superiore di sanità e che hanno portato un grave discredito, mettendo in discussione la serietà e trasparenza dell'istituto di fronte all'opinione pubblica, in particolare per accertare la veridicità dei documenti mostrati e le dichiarazioni di un alto dirigente pubblico, e se ritenga opportuno e rispondente al dettato della normativa vigente che l'Istituto superiore di sanità, in quanto organo tecnico del ministero della salute, possa eludere i controlli autocertificandoli. (3-04185)

(8 febbraio 2005)

(Sezione 2 – Invio alle famiglie italiane del libretto « Pensiamo alla salute »)

BINDI, BURTONI, FIORONI, MEDURI, MOSELLA, MOLINARI, ANNUNZIATA e DUILIO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

annunciato da una martellante campagna pubblicitaria televisiva, sta per giungere nelle case degli italiani il libretto « pensiamo alla salute »;

il contenuto del libretto è dedicato esclusivamente all'uso del farmaco;

com'è noto in Italia i cittadini possono accedere in via diretta solo all'acquisto dei farmaci da banco, mentre per tutti gli altri, sia a carico del servizio sanitario nazionale sia a pagamento, occorre la prescrizione medica —:

a quale concetto di educazione sanitaria si sia ispirato il ministero della salute nella predisposizione del libretto, considerato che si correla il concetto di salute in via pressoché esclusiva all'uso dei farmaci, a quale logica risponda la volontà di scaricare esclusivamente sui cittadini la responsabilità del corretto utilizzo dei farmaci e, infine, quanto sia costata l'intera campagna « pensiamo alla salute » in *spot*, in stampa e in spedizione. (3-04184)

(8 febbraio 2005)

(Sezione 3 – Iniziative per un'utilizzazione più efficace degli oneri di servizio pubblico previsti per l'aeroporto di Crotone)

DORINA BIANCHI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto che il Ministro interrogato disponesse con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aereo-

portuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali, in conformità all'articolo 4 del regolamento n. 2408 del 1992 del Consiglio dell'Unione europea, che consente di sovvenzionare con risorse pubbliche alcuni collegamenti aeroportuali per sostenere sia lo sviluppo del traffico aereo, sia l'economia delle aree più svantaggiate;

con decreto 19 novembre 2002 del Ministro interrogato, i servizi aerei di linea effettuati sulle rotte Crotone-Roma e viceversa e Crotone-Roma e viceversa sono stati sottoposti ad onere di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato al decreto medesimo, che definisce i contenuti dell'onere in relazione al numero di frequenze minime dei voli, agli orari, ai livelli tariffari, ai tipi di aeromobili utilizzabili e alla capacità di offerta, alla continuità dei servizi;

i collegamenti convenzionati con gli oneri di servizio tra l'aeroporto crotone e le città di Milano e Roma sono state appaltate dalla compagnia Alitalia;

allo stato attuale esiste un volo giornaliero per Roma con partenza da Crotone al mattino e rientro alla sera ed il collegamento è effettuato con *Md 80* da 131 posti;

a decorrere dal mese di ottobre 2004 l'Alitalia ha provveduto al cambiamento del tipo di aeromobile utilizzato in tale tratta, sostituendo il *jet* con aereo a turbo elica *Atr 72* da 66 posti, motivando tale scelta con il fatto che il traffico esistente sulla rotta Crotone-Roma non è adeguato al tipo di aeromobile usato;

questa decisione contravviene a quanto contenuto nell'allegato al decreto ministeriale del 19 novembre 2002 in termini di aeromobili utilizzabili e di capacità offerta, in quanto dispone che « gli aeromobili impiegati sulla rotta Crotone-Roma e viceversa nel periodo dal 16 settembre al 14 giugno dovranno fornire una capacità minima di 70 posti, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre e nei 15 e 5 giorni rispettivamente delle festività natalizie e pasquali una capacità

minima di 140 posti; in alternativa, potranno essere utilizzati aeromobili di capacità diversa, a condizione che nelle fasce garantite sia assicurata, anche attraverso un'implementazione delle frequenze, una capacità equivalente su base annua »;

l'utilizzo del nuovo tipo di aeromobile ha creato, altresì, notevoli disagi agli utenti, sia in termini di qualità del servizio offerto, sia in termini di tempo impiegato, a causa della lentezza dell'aereo e del rischio di perdita di coincidenze con altri voli;

si apprende, inoltre, che la compagnia Alitalia ha dato disdetta del contratto con l'aeroporto di Crotone a far data dal mese di marzo 2005;

il motivo della richiesta del sovvenzionamento dei principali collegamenti con lo scalo di Crotone mediante gli oneri di servizio pubblico era quello di sviluppare e rilanciare tale aeroporto e rendere più accessibile e conveniente l'uso del trasporto aereo in un territorio che da tempo soffre di carenze negli altri mezzi di trasporto, siano essi su gomma o su ferro, dal momento che la strada statale n. 106 è ad alto rischio di incidenti stradali e da tempo attende un ammodernamento e la ferrovia esistente è a binario unico e vi transitano motrici a gasolio —:

per quali motivi non sia stato ancora indetto dall'Enac un bando per trovare al più presto una nuova compagnia che operi nello scalo crotone e quali iniziative intenda adottare affinché vengano utilizzati in maniera più efficace gli oneri di servizio pubblico, al fine di rendere più efficienti i servizi offerti dall'aeroporto di Crotone a tutto il bacino d'utenza che gravita sulla costiera ionica, fortemente penalizzato dalla mancanza di collegamenti stradali e ferroviari adeguati.

(3-04179)

(8 febbraio 2005)

(Sezione 4 – Misure per garantire agli allievi della polizia di Stato un trattamento economico e contributivo identico a quello previsto per gli allievi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza)

CIRO ALFANO e VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è in corso di svolgimento presso l'Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per ispettori sito in Nettuno, istituto preposto esclusivamente alla formazione di tali figure professionali della polizia di Stato, il settimo corso per vice ispettori della polizia di Stato, iniziato il 9 dicembre 2003 a seguito del decreto ministeriale del 23 novembre 1999, con il quale si mettevano a concorso pubblico 640 posti per la qualifica sopra citata per il ruolo ispettori;

circa 400 dei frequentatori sono provenienti dalla vita civile, mentre gli altri sono già appartenenti ai vari ruoli della polizia di Stato, sia perché beneficiari delle riserve di posti previsti nel bando stesso, sia perché partecipanti senza i benefici suddetti;

gli allievi vice ispettori civili percepiscono 727,70 euro lordi mensili, non inclusive dei contributi di legge, in quanto il rapporto di impiego verrà perfezionato con la nomina, al termine del corso, a vice ispettore, previo superamento, dopo 18 mesi di corso, che terminerà l'8 giugno 2005, degli esami finali;

qualora per vari motivi (malattie, infortuni ed altro) gli allievi fossero nelle condizioni di non poter frequentare il corso per più di 90 giorni nell'arco della durata del corso (18 mesi), essi perderebbero ogni possibilità di proseguire il corso e verrebbero dimessi dallo stesso;

agli allievi dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, invece, nel caso in cui si verifici un superamento dei 90 giorni di assenza previsti, non viene precluso nulla, in quanto mantengono la loro occupazione lavorativa e, al verificarsi della suddetta circostanza, viene comunque salvaguardato il loro rapporto di im-

piego, anche se con un inquadramento nel ruolo iniziale, anziché in quello previsto dal bando del concorso al quale gli interessati hanno partecipato;

il trattamento economico e previdenziale sopra indicato per gli allievi vice ispettori del polizia di Stato, inoltre, differisce profondamente da quello riservato agli allievi marescialli/ispettori dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, ai quali vengono corrisposti euro 907,90 mensili; inoltre, dopo i primi sei mesi di corso viene già perfezionato il loro rapporto di impiego con le rispettive amministrazioni. Infatti, i carabinieri o finanzieri accedono alla qualifica minima, l'attuale quinto livello (oggi promozione stipendiale iniziale), con una retribuzione pari a circa 1.200,00 euro netti mensili, comprensivi dei contributi assistenziali e previdenziali;

va, infine, considerato anche un altro vantaggio, quello delle amministrazioni dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza derivante dal fatto che le stesse hanno la possibilità, in casi eccezionali, di poter utilizzare gli allievi frequentatori dei corsi, secondo le mansioni e funzioni riportate alla qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, soppendo così a situazioni di eccezionale esigenza di risorse e facendo sentire le stesse comunque «in attività», cosa che non avviene per gli allievi vice ispettori della polizia di Stato, che frequentano analogo corso e che per ben 18 mesi «escono» completamente dal mondo del lavoro —:

se e quali misure si intendano adottare per perequare quella che appare agli interroganti una palese disparità di trattamento, anche economico e contributivo, e quali idonee azioni si intendano porre immediatamente in essere per far sì che esse espletino i loro effetti sui partecipanti al corso attualmente in atto, dal momento che solo in tal modo, secondo gli interroganti, si potrebbe mitigare il forte malcontento esistente in tali figure professionali facenti parte del delicato comparto della sicurezza, le quali, pur espletando le

stesse funzioni, essendo impegnate quotidianamente al servizio dei cittadini e del Paese per garantire maggiore sicurezza ed una migliore qualità della vita, al pari dei colleghi dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, si vedono da anni ingiustamente ed inspiegabilmente penalizzati. (3-04180)

(8 febbraio 2005)

(Sezione 5 – Presunto accordo segreto tra il Governo Usa e il Governo italiano sul dispiegamento di armi nucleari sul territorio nazionale)

DEIANA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *La Stampa* del 24 gennaio 2005 riferisce notizie riportate nel libro di William Arkin (analista militare della rete televisiva *Nbc*), libro che comprende gli elenchi dei nomi in codice di oltre tremila attività e accordi segreti degli Stati Uniti in tutto il mondo, secondo le quali anche l'Italia figurerebbe nel quadro delle intese sulla «preparazione della guerra nucleare in Europa», anche a guerra fredda ormai archiviata;

Stone Ax sarebbe il nome in codice di questo accordo segreto, intercorso tra il Governo Usa e il Governo italiano, riguardante il dispiegamento di armi nucleari sul territorio nazionale dopo l'11 settembre 2001, rivolte verso Paesi terzi;

l'operazione di svelamento di codici segreti dell'autore del libro riguardanti diverse operazioni e programmi della difesa statunitense, tra cui accordi anche con Paesi europei e tra questi anche *Stone Ax*, fa parte, a detta del giornalista, del progetto di rendere pubblici i nomi in codice delle operazioni militari, per corrispondere a quella trasparenza dell'informazione profondamente sentita dall'opinione pubblica americana e per rendere meno oscuro il processo decisionale dell'amministrazione statunitense —:

se il contenuto di questa notizia, in assoluta contraddizione con l'articolo 11

della Costituzione e di cui il Parlamento è stato lasciato nella più completa ignoranza, corrisponda a verità, cosa abbia da riferire il Governo in merito e come intenda giustificare una scelta tanto grave.

(3-04181)

(8 febbraio 2005)

(Sezione 6 – Sospensione delle nuove procedure concorsuali per la selezione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo)

MARTELLA, TOCCI, GRIGNAFFINI, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, BUFFO, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI e SASSO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con nota a firma del Ministro interrogato (prot. n. 147 del 27 gennaio 2005), è stata disposta la sospensione di nuove procedure concorsuali, da parte delle università, per la selezione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, sia con rapporto a tempo indeterminato che determinato, nonché delle procedure già disposte dalle università stesse con pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* successiva al 31 dicembre 2004;

secondo gli interroganti, la nota ministeriale è manifestamente illegittima, in quanto inibisce agli atenei, con semplice atto amministrativo, l'esercizio di facoltà ad essi attribuite in via esclusiva con norme di legge;

tale potere inibitorio non è riconosciuto al Ministro interrogato da alcuna delle disposizioni, richiamate nella nota, in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale da parte delle università: segnatamente né dall'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), né dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;

il provvedimento ministeriale assume particolare gravità per il normale funzionamento degli atenei, poiché, a neppure un mese di distanza dallo sbandierato sblocco delle assunzioni di personale universitario e contrariamente agli impegni solennemente assunti in proposito dal Ministro interrogato, introduce ora, con effetto retroattivo al 31 dicembre 2004, e, quindi, senza soluzione di continuità, il blocco delle procedure concorsuali, vanificando, di fatto, la possibilità stessa di nuove assunzioni da parte degli atenei;

il nuovo blocco è destinato a perdurare per un tempo indeterminato, non essendo credibile che gli atenei possano formulare entro il 31 marzo 2005, come previsto dal citato decreto-legge n. 7 del 2005, i propri programmi triennali del fabbisogno di personale, posto che la nota ministeriale li obbliga ad attendere la « preventiva definizione – sentiti la Crui ed il Cnvsu – di apposite linee guida » da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché a conformarsi a non meglio precisati « criteri », tuttora da definire, che saranno adottati – non si sa quando – dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di valutazione dei programmi;

solo al compimento della farraginoso e complessa procedura sopra indicata, da concludersi con la valutazione ministeriale dei programmi triennali di ciascun ateneo, per la quale, peraltro, non è fissato alcun termine temporale, i programmi stessi diverranno operativi, ponendo fine all'odierno illegittimo blocco dei concorsi;

la procedura fissata dalla nota ministeriale per l'adozione da parte delle università dei programmi triennali, di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), con il doppio vincolo arbitrariamente imposto agli atenei della conformità alle « linee guida » e ai « criteri » definiti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, espropriata, di fatto, gli atenei della leva decisiva della gestione delle risorse umane, fa arretrare il sistema

universitario italiano ai tempi dell'infausta gestione burocratica e centralistica degli organici universitari, lo allontana dai modelli europei, ne svuota l'autonomia costituzionalmente garantita, pregiudica il normale funzionamento delle università, vanifica il principio di responsabilizzazione e di sussidiarietà e rende, quindi, impossibile qualsiasi forma di autentica competizione tra le università —:

se il Ministro interrogato, stante l'illegittimità della nota ministeriale con cui ha disposto la sospensione delle procedure concorsuali e la particolare gravità degli effetti per il funzionamento degli atenei, non ritenga opportuno revocare con effetto immediato il provvedimento, procedendo ad un riesame complessivo della programmazione triennale del fabbisogno di personale delle università, attraverso un confronto aperto e approfondito con il mondo accademico e con il Parlamento, anche in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2005. (3-04182)

(8 febbraio 2005)

(Sezione 7 – Iniziative per ricordare nelle scuole e nelle università le vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmato)

LA RUSSA, FRANZ, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI,

MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

domani 10 febbraio 2005, nell'anniversario del trattato di pace che assegnò alla Jugoslavia gran parte della Venezia Giulia e Zara, in tutta Italia si celebrerà la « Giornata del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmato »;

almeno diecimila persone, negli anni drammatici a cavallo del 1945, sono state deportate, torturate e uccise a Trieste e nell'Istria controllata dai partigiani comunisti jugoslavi di Tito e, di queste, diverse migliaia vennero gettate (molte ancora vive) dentro le voragini naturali disseminate sull'altipiano del Carso, le cosiddette « foibe », mentre almeno 350 mila italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia hanno dovuto abbandonare la propria terra, le loro case, i loro beni, il lavoro — tutto — per fuggire dalla furia dell'occupazione slavo-comunista;

la « Giornata del ricordo », istituita con la legge 30 marzo 2004, n. 92, sarà celebrata quest'anno per la prima volta e si inserisce nel più vasto filone di iniziative poste in essere, soprattutto negli ultimi anni, da parte di alte cariche istituzionali, di quasi tutti i partiti politici, di celebrazioni storiche, di iniziative editoriali e di trasmissioni televisive volte a rendere sempre più conosciuta ed a spiegare ai cittadini, soprattutto ai giovani, quelle tragiche vicende, che sinora, per quasi sessant'anni, sono sempre state volutamente e colpevolmente dimenticate —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, nell'ambito dei propri poteri, al fine di diffondere conoscenza di quei tragici eventi presso i giovani delle

scuole di ogni ordine e grado e delle università, anche attraverso la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti, e quali iniziative intenda assumere al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate.

(3-04183)

(8 febbraio 2005)

(Sezione 8 – Iniziative normative per modificare le norme vigenti sul patteggiamento e sul rito abbreviato)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

durante il recente episodio di cronaca accaduto in pieno giorno nel centro storico di Lecco, alcune nomadi avrebbero tentato di rapire una bambina di sette mesi dopo aver circondato la madre;

le nomadi, tempestivamente individuate grazie anche alla collaborazione dei cittadini, sono state immediatamente catturate da parte delle forze dell'ordine e consegnate alla magistratura, che ha provveduto a processarle con rito direttissimo;

il giudice, anziché ritenere sussistenti gli estremi del reato di sequestro di persona, punito dal codice più severamente, ha riconosciuto l'esistenza del reato di sottrazione di minore, nella forma tentata;

le nomadi si sono difese negando di aver voluto prendere il bambino, ciò nonostante hanno patteggiato la pena, ottenendo, con le attenuanti, una condanna a soli otto mesi di reclusione per tentata sottrazione di minore e sono state immediatamente scarcerate a seguito della sospensione condizionale della pena;

desta sconcerto una decisione che dopo poche ore rimette in libertà persone che stavano per compiere un reato gravissimo;

questa sentenza rappresenta solo l'ultimo esempio di una serie di decisioni profondamente ingiuste, come la sentenza che ha condannato il *killer* di Rozzano a soli 20 anni per quattro omicidi e la sentenza che ha condannato Ruggero Jucker a 16 anni, per finire con la sentenza di Milano che ha scagionato i terroristi, definendoli guerriglieri —:

quali iniziative di riforma intenda presentare per evitare che possano essere adottate sentenze come quelle in oggetto e se, nel caso specifico, non ritenga opportuna una modifica legislativa diretta ad impedire l'applicazione del patteggiamento o di altri istituti, tali da comportare la sospensione condizionale della pena per reati gravi e di forte allarme sociale.

(3-04186)

(8 febbraio 2005)

**MOZIONI MAZZUCA POGGIOLINI ED ALTRI N. 1-00400 E
LUCIDI ED ALTRI N. 1-00421 SUGLI INTERVENTI PER GA-
RANTIRE AI MINORI L'APPORTO DI ENTRAMBI I GENITORI
IN CASO DI SEPARAZIONE CONIUGALE**

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premessi che:

è necessario intervenire con urgenza per recuperare, nell'ambito del diritto di famiglia, il valore della bigenitorialità,

impegna il Governo:

ad attivarsi per rafforzare e sostenere gli uffici diplomatici e consolari all'estero in rapporto alla sottrazione internazionale dei minori operata da uno dei due genitori, per lo più non affidatario, compatibilmente con la legislazione applicabile e con le risorse di bilancio disponibili;

a realizzare adeguate campagne di informazione relative al valore assoluto ed intangibile rappresentato dal « superiore interesse del minore », nello specifico a godere dell'aiuto, del conforto e del sostegno, non solo materiale, ma anche morale, di entrambi i genitori;

ad adottare iniziative, anche normative, volte ad affermare i principi della parità tra i generi;

ad attivarsi affinché, nell'attesa di nuove norme, vengano realizzate attività di aggiornamento degli operatori interessati, in campo giudiziario e sociale.

(1-00400) *(Ulteriore nuova formulazione nel testo modificato)* « Mazzuca Poggiolini, Boato, Fiori ».

(25 ottobre 2004)

La Camera,

premessi che:

esiste, in Italia, un numero crescente di casi di sottrazione del figlio minore ad opera di un genitore, di situazioni familiari, cioè, nelle quali un genitore decide, illegittimamente, di allontanarsi e di portare via con sé il figlio, in un luogo sconosciuto o all'estero, al fine di impedirgli qualsiasi rapporto con l'altro genitore;

il fenomeno risulta scarsamente indagato nella sua reale consistenza, soprattutto quando il minore è allontanato dall'Italia e portato in uno stato estero, prevalentemente nello stato d'origine del genitore sottraente (c.d. sottrazione internazionale del minore);

le stime ufficiali, diffuse dal Ministero degli affari esteri, contavano 207 casi irrisolti nel marzo 2001, 276 nel luglio 2002, più di 400 nel mese di ottobre 2004 (con circa 650 bambini coinvolti);

e, tuttavia, il Ministero per gli italiani all'estero ha riconosciuto l'esistenza di un sommerso che triplicherebbe queste cifre, e resta da considerare che questi dati, calcolati sulle coppie coniugate, trascurano episodi di sottrazione che avvengono nelle coppie conviventi *more uxorio*;

le sottrazioni dei figli minori avvengono in situazioni e con modalità diverse. Sono poste in essere immediatamente prima di richiedere la separazione o di interrompere la convivenza, oppure dopo il provvedimento giudiziale di affidamento

dei figli, ad opera del genitore affidatario che intende recidere definitivamente il legame del figlio con l'altro genitore o del non affidatario che non riconosce il provvedimento;

seppure assumono sempre più rilevanza i casi in cui il genitore sottraente ha una diversa nazionalità di origine e, comunque, decide di portare con sé il figlio all'estero, appaiono altrettanto preoccupanti i casi in cui il genitore, di origine italiana, sottrae il figlio e, pur permanendo nel territorio dello Stato, riesce a far perdere qualsiasi traccia all'altro genitore;

la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo del 1989 e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996, ratificata dall'Italia, stabilendo che tutte le decisioni relative ai fanciulli debbono dare considerazione preminente al loro superiore interesse portano a considerare che la vera vittima della sottrazione deve essere considerata il minore, nei confronti del quale, quindi, devono essere apprestate le necessarie e opportune tutele;

esistono accordi internazionali che disciplinano la sottrazione internazionale dei minori. In particolare, la convenzione dell'Aja del 1980, ratificata dall'Italia con legge n. 64 del 15 gennaio 1994, tratta gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori con l'obiettivo del loro rimpatrio. Tuttavia, la consistenza dei casi irrisolti chiede una riflessione sulla reale applicazione e sulla interpretazione data alle norme della convenzione al fine di valutarne l'efficacia, e occorre considerare che molti paesi non l'hanno ratificata;

i dati sul ricorso alla Convenzione dell'Aja che hanno coinvolto il nostro paese ci dicono che il numero di azioni intraprese dall'Italia verso gli Stati esteri (81 nel 2000, 88 nel 2001, 67 nel 2002, 73 nel 2003) è maggiore di quelle subite (60 nel 2000, 37 nel 2001, 53 nel 2002, 50 nel 2003). Anche i numeri dei casi risolti non sono positivi per il nostro Paese: nel 1999 sono stati il 10 per cento e nel 2000 il 12,5 per cento rispetto ad una media degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja che nel 1999 è stata del 54 per cento;

in Italia, le competenze sulla sottrazione internazionale del minore, sono plurali e distinte, essendo affidati:

1) al dipartimento per la Giustizia Minorile, presso il Ministero della giustizia, i ricorsi convenzionali attivi e passivi;

2) alla direzione generale degli italiani all'estero presso il Ministero degli affari esteri i casi con stati non aderenti alla Convenzione;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 200 del 1967 il Console Generale ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel suo territorio di competenza. Con riferimento a queste competenze, molti genitori che sono stati vittima della sottrazione internazionale del figlio hanno chiesto una maggiore presa in carico delle loro richieste, di superare le lungaggini controproducenti e, soprattutto all'estero, per il caso di esercizio di un legittimo diritto di visita, di avere il supporto necessario a tutelarli nel confronto con le autorità straniere;

nella maggioranza degli stati occidentali esiste una chiara volontà di arginare il fenomeno resa evidente anche dai casi risolti e dal minore numero di episodi di sottrazione internazionale. Soprattutto, questi stati hanno posto al centro la tutela dell'interesse del minore, adeguando ad essa le normative sostanziali interne e operando interventi a sostegno, e campo sociale, diplomatico e della sicurezza;

è necessario e urgente anche per l'Italia dotarsi di strumenti di intervento efficaci e adeguati che, sempre avendo a riferimento la tutela dell'interesse del minore, servano a riparare, con rapidità, il danno che egli subisce a causa della sottrazione, ad accertare le responsabilità nonché a ristabilire le giuste condizioni per adottare le soluzioni legislative in materia di affidamento;

impegna il Governo:

a promuovere iniziative e soluzioni normative che riconoscano il minore quale vittima della sottrazione e consentano di attivare tutti gli strumenti sia investigativi

che coercitivi al fine di rintracciare e tutelare tempestivamente il minore indebitamente sottratto ad un genitore;

a verificare i percorsi normativi per giungere alla costituzione di un fondo per il gratuito patrocinio per le vittime di sottrazione;

a promuovere trattati bilaterali con gli Stati non aderenti alla Convenzione dell'Aja in materia di sottrazione internazionale del minore;

ad adottare iniziative perché siano unificate le competenze istituzionali in un unico organo o ad affidargli funzione di coordinamento;

a verificare con le ambasciate italiane modalità per rafforzare le iniziative da intraprendere in caso di sottrazione di un minore italiano e al fine di garantire il diritto di visita del genitore italiano;

a rafforzare il sistema dei controlli per il caso di espatrio di minori attraverso frontiere e aeroporti italiani.

(1-00421) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Lucidi, Magnolfi, Bimbi, Zanella, Bonito, Sini-scalchi, Grillini, Bolognesi, Maura Cossutta, Capitelli, Francesca Martini, Giacco, Fumagalli, Montecchi, Turco, Deiana, Finocchiaro, Mascia, Castellani, Cima, Craxi, Burani Procaccini, Fanfani, Formino, Fiori, Garnerò Santanché, Perlini, Mario Pepe, Lussana, Valpiana, Dorina Bianchi, Mazzuca Poggiolini, Sereni, Pinotti, Maninetti, Moroni, Ruzzante, Baldi, Spini, Boato ».

PROPOSTA DI LEGGE: S. 396 — SENATORI: CALDEROLI ED ALTRI: DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO (APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE DEL SENATO) (4248)

(A.C. 4248 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4248 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 2, comma 3, le parole: dall'anno 2004 siano sostituite dalle seguenti: dall'anno 2005.

All'articolo 3, comma 2, le parole: dall'anno 2004 siano sostituite dalle seguenti: dall'anno 2005.

All'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 67.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero: »

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.17, 1.6, 1.7, 4.2, 4.8, 4.11, 4.12, 4.13 e 5.1 e sull'articolo aggiuntivo 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4248 – Sezione 3)**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. I lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti anch'essi senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione devono essere prontamente sottoposti a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati secondo i criteri individuati nell'articolo 2, a cui sono inviati gli organi prelevati. Le informazioni relative alla gravidanza, allo sviluppo fetale e al parto e, nel caso di sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS), le situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso, devono essere accuratamente registrate e raccolte con una indagine familiare dal distretto sanitario per il completamento diagnostico e per finalità scientifiche, dall'ostetrico-ginecologo, dal neonatologo, dal pediatra curanti e dall'anatomo patologo sulla base dei protocolli internazionali.

2. Il riscontro diagnostico di cui al comma 1 è effettuato secondo il protocollo diagnostico predisposto dalla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano. Il suddetto protocollo è comunicato al Ministero della salute.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Sopprimerlo.

1. 1. Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e i feti fino a: gestazione.

***1. 2.** Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e i feti fino a: gestazione.

***1. 12.** Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per procedere al riscontro diagnostico, è comunque necessario il consenso informato dei genitori.

1. 11. Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: sottoposti aggiungere le seguenti: con il consenso di entrambi i genitori.

1. 3. Valpiana.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: diagnostico aggiungere le seguenti: previo consenso dei genitori.

1. 14. Battaglia, Burtone, Bolognesi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 4. Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: gravidanza, aggiungere le seguenti: in particolare all'uso ed alla tipologia di farmaci, all'esposizione a campi elettromagnetici,.

1. 5. Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: parto aggiungere le seguenti: , all'uso dei farmaci per l'induzione, agli antibiotici, alle modalità del parto,

1. 17. Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lattante (SIDS), aggiungere le seguenti: , al neonato (gruppo sanguigno, uso dei farmaci, aspirazione nasale, profilassi oculare, attaccamento al seno entro la prima ora di vita, *rooming in*, assunzione glucosa o latte artificiale, presenza di sintomi gastroenterici, o altri cutanei, respiratori, urinari, assunzione di farmaci e vaccini con modalità e tempistica precisa).

1. 6. Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: le situazioni ambientali fino a: distretto sanitario con le seguenti: alle situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso, raccolte con un'indagine familiare, devono essere accuratamente registrate e vagliate,

1. 18. Palumbo.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: decesso, aggiungere le seguenti: nonché le informazioni relative alla posizione in culla o nel letto dei genitori, all'orario dell'ultimo pasto e alle condizioni ambientali, in particolare al fumo passivo, le notizie su temperatura, umidità, numero di occupanti e cubatura della stanza.

1. 7. Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

***1. 8.** Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

***1. 15.** Bolognesi, Battaglia, Burtone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: secondo il protocollo fino alla fine del comma con le seguenti: con provvedimento del Ministro della salute e dell'Istituto superiore di sanità che individua, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i centri di riferimento che devono definire il protocollo diagnostico.

1. 16. Battaglia, Burtone, Bolognesi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: secondo il protocollo fino alla fine del comma con le seguenti: dal Ministero della salute, secondo i protocolli diagnostici internazionali.

1. 13. Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dalla prima cattedra fino alla fine del comma con le seguenti: dal Ministero della salute sulla base dei protocolli internazionali.

1. 10. Valpiana.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 25
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 1. 25 della Commissione, alla parola: deve premettere le seguenti: , per essere applicabile.

0. 1. 25. 2. Valpiana, Russo Spena.

All'emendamento 1. 25 della Commissione, dopo la parola: approvato aggiungere le seguenti: , di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

0. 1. 25. 1. Boccia, Bolognesi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è comunicato al con le seguenti: deve essere approvato dal.

1. 25. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. La registrazione e la raccolta delle informazioni da parte dei centri autorizzati sono effettuate nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali.

1. 9. Valpiana.

(A.C. 4248 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. I criteri per l'autorizzazione dei centri di cui all'articolo 1 sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni provvedono ad individuare, sul loro territorio, i centri scientifici, di carattere universitario od ospedaliero, che svolgono la funzione di centri di riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti improvvisamente senza causa apparente entro un anno di vita e dei feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 31.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Valpiana.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti: e le modalità con cui essi devono operare.

2. 4. Valpiana.

Al comma 2, dopo le parole: od ospedaliero, aggiungere le seguenti: riconosciuti quali centri di eccellenza,

2. 5. Valpiana.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e dei feti fino alla fine del comma.

***2. 2.** Zanella.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e dei feti fino alla fine del comma.

***2. 3.** Valpiana.

Al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.

2. 50. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

(Approvato)

(A.C. 4248 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. I risultati delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 1 sono comunicati dai

centri autorizzati alla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano che, nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali, provvede ad istituire una banca dati nazionale e a trasmettere i dati così raccolti alla regione competente per territorio, ai medici curanti e ai parenti delle vittime.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: autorizzati alla prima cattedra fino alla fine del comma, con le seguenti: specializzati individuati dall'Istituto superiore di sanità con decreto del Ministro della salute.

3. 2. Battaglia, Burtone, Bolognesi.

Al comma 1, sostituire le parole da: prima cattedra fino a: Milano con le seguenti: banca dati nazionale individuata dal Ministero della salute tra quelle esistenti presso le cattedre universitarie di anatomia patologica.

*3. 3. Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: prima cattedra fino a: Milano con le seguenti: banca dati nazionale individuata dal Ministero della salute tra quelle esistenti presso le cattedre universitarie di anatomia patologica.

*3. 4. Zanella.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.

3. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(A.C. 4248 – Sezione 6)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Le autorità sanitarie nazionali e regionali provvedono, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio:

a) a promuovere campagne di sensibilizzazione e di prevenzione per garantire una corretta informazione sulle problematiche connesse alla SIDS e ai casi di morte del feto senza causa apparente;

b) a predisporre appositi programmi di ricerca multidisciplinari che comprendano lo studio dei casi sul piano anamnesico, clinico, laboratoristico, anatomo patologico, istologico.

2. Il Ministero della salute, in collaborazione con le società scientifiche interessate e con le associazioni dei genitori, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare le linee guida per la prevenzione della SIDS.

3. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché ogni ostetrico, ginecologo, pediatra, neonatologo, anatomo patologo, istologo, medico di base e personale infermieristico conseguano crediti formativi in materia di SIDS.

4. Al fine di prevenire la SIDS, le regioni possono attivare per le categorie a rischio programmi per l'utilizzo di strumentazione di supporto quali apnea-monitor e cardio-monitor.

5. Al fine di garantire una migliore assistenza ai nuclei familiari colpiti da casi di SIDS o di morte del feto senza causa apparente, le regioni possono prevedere progetti di sostegno psicologico ai familiari delle vittime, anche facilitando i contatti con le associazioni delle famiglie toccate da esperienze analoghe.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Valpiana.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. 2. Burtone, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e ai casi di morte del feto senza causa apparente.

*4. 3. Zanella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e ai casi di morte del feto senza causa apparente.

*4. 4. Valpiana.

Al comma 2, sostituire le parole: dei genitori con le seguenti: del settore.

4. 6. Valpiana.

Al comma 2, dopo le parole: dei genitori aggiungere le seguenti: e dei pediatri di famiglia.

4. 7. Valpiana.

Al comma 3, dopo le parole: personale infermieristico aggiungere le seguenti: e assistente domiciliare.

4. 8. Valpiana.

Sopprimere il comma 4.

4. 9. Valpiana.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole da: delle famiglie fino alla fine del comma, con le seguenti: di sostegno e di aiuto e mutuo aiuto.

4. 10. Valpiana.

Sopprimere il comma 6.

*4. 11. Zanella.

Sopprimere il comma 6.

*4. 12. Valpiana.

Sopprimere il comma 6.

*4. 13. Burtone, Battaglia.

(A.C. 4248 – Sezione 7)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 67.000 euro annui decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 5.**

Sopprimerlo.

5. 1. Valpiana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 67.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 50. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 6. – 1. Il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la campagna di informazione per definire le modalità per la campagna di sensibilizzazione per l'attuazione di attività di prevenzione contro la sindrome di morte improvvisa del lattante.

5. 01. Bolognesi, Battaglia, Burtone.